



Comune di Monte Urano
Piazza della Libertà, n° 1 – 63813 (FM)
P. IVA 00356290445

Capitolato Tecnico della Polizza
Tutela Legale
Lotto 6



CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Assicurato	Le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto e se previsto, l'Ente Contraente.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
Contraente	L'Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Imputazione dolosa	Reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.)
Imputazione colposa	Reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 C.P.).
Legge	I riferimenti legislativi sono riportati nella descrizione del RISCHIO
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia, per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia.
Spese di giustizia penale	Spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art.535, 1°Comma, C.P.C.)
Spese di Soccombenza	Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.
Transazione	Accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente polizza trae origine da fonte normativa che prevede l'obbligo a carico dell'Ente di tenere indenni i propri amministratori ed i propri dipendenti da spese legali che dovessero dagli stessi essere sostenute a tutela dei propri interessi in relazione a procedimenti di responsabilità civile o penale conseguenti ad atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio. Le fonti normative sono:

- art. 86, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 - T.U.E.L.;
 - comparto regioni - autonomie locali area della dirigenza - art. 38 CCLN per il quadriennio normativo 1998 - 2001 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999;
 - art. 28 CCLN integrativo 14/09/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
 - art. 43 CCLN integrativo 14/09/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
 - art. 49 CCLN dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999;
 - art 3 punto 2-bis della Legge 639/1996;
 - sentenza del Consiglio di Stato n. 2242 del 2000
- eventuali e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART. 6 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2015 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2018 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/06/2015 al 31/12/2015 e successivamente sarà da corrispondere al 31 Dicembre di ogni annualità.

Il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di recesso dalle polizze, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni sulla scadenza dell'annualità.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il competente Ufficio Comunale.

Entro e comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento o dall'invio di un atto giudiziale o stragiudiziale dal quale possa emergere una controversia che impegni la garanzia prestata, l'Assicurato deve darne comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, il quale provvederà nei termini di cui sopra, all'invio di regolare denuncia alla Società. Tale termine è valido anche per inviare alla Società regolare denuncia di sinistro in caso di controversia che riguardi l'Ente. A parziale deroga dell'art. 2952 del C.C., l'invio della denuncia alla Società sarà ritenuto atto valido ai fini della interruzione dei termini di prescrizione sino alla chiusura della controversia; la Società pertanto non potrà eccepire il decorso di detto termine se non dopo un anno dalla data di chiusura della controversia stessa, in mancanza di idonei atti interruttivi.

Nella denuncia del sinistro dovrà essere indicato il nominativo del legale e/o perito a cui è stato conferito l'incarico. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

La Società potrà acquisire anche direttamente dal legale designato, e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione, nonché copie di atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta dei consulenti o dei periti.

ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 90 (novanta); la Società rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

ART. 10 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 11 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 15 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 16 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- per vertenza di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compreso i Paesi del bacino del Mediterraneo;
- contrattuale: nei paesi UE, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 18 - AGGIORNAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

In occasione di ogni decorrenza annuale della polizza fissata al 31 Dicembre, il Contraente si riserva di comunicare alla Società le eventuali variazioni numeriche da apportare, in funzione del numero di assicurati presumibilmente presenti alla data del successivo 01 Gennaio.

Pertanto, la Società è tenuta ad adeguare il premio di quietanza secondo tale comunicazione. La mancata comunicazione è da intendersi quale conferma del numero delle persone già assicurate, salvo quanto previsto al successivo comma.

Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè:

il numero di Assicurati risultanti alla data di scadenza del periodo da regolare. Le variazioni numeriche avvenute rispetto al premio anticipato verranno conteggiate forfetariamente sulla base del 50% del corrispondente premio annuo pro capite.

Le differenze attive o passive dovranno essere versate da una parte all'altra entro 45 giorni dalla presentazione, da parte della Società, dell'appendice di regolazione premio al Contraente.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il versamento della differenza passiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche o controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle Parti inadempienti.
3. L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 20 - CLAUSOLA BROKER

L'Ente appaltante dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale Spa, Via degli Abeti, 80 - 61100 - Pesaro (PU).

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;

- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 15% calcolate sui premi imponibili.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati come meglio definiti al successivo art. 3 a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti direttamente connessi alla funzione esercitata per conto dell'Ente di appartenenza e/o all'attività istituzionale dell'Ente.

ART. 2 - SPESE COMPRESSE NELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per le spese sostenute:

- a) per ottenere il risarcimento dei danni materiali - a persone o cose - subiti dagli Assicurati, compreso l'Ente Contraente, per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio delle attività;
- b) per resistere a pretese, o promuovere azioni, in relazione ai procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, contabile e penale che interessino gli Assicurati in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio e istituzionali.

ART. 3 - QUALIFICA DI ASSICURATO

Rivestono la qualifica di assicurati i sotto elencati soggetti:

1. l'Ente contraente, per le spese sostenute per controversie legali connesse alle attività istituzionali dell'Ente stesso. Tale estensione di garanzia è operante qualora sia esplicitamente richiamata all' art. 2, Sezione 2 delle C.P.P. nonché sia stato pagato il relativo premio;
2. qualunque soggetto che durante il periodo di efficacia della presente polizza ricopra o abbia ricoperto almeno uno dei seguenti ruoli individuati in via non nominativa:
 - *Giunta del Contraente, intendendosi il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori;*
 - *Direttore e/o Segretario, Funzionari Responsabili del Servizio;*
 - *Dipendenti di ogni ordine e grado*

La garanzia è espressamente prestata per le persone assicurate dal presente contratto anche per le loro eventuali funzioni di Amministratore e Dirigente di Società controllate dalla Contraente.

ART. 4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI - COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di presentare preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Contraente si impegna a far pervenire alla Società in caso di sinistro.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le generalità delle persone incluse o escluse nel corso di validità della polizza,

ART. 5 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia, qualora richiamata al successivo art. 2, Sezione 2 delle C.P.P., è operante per l'Ente contraente, in qualità di assicurato.

Per i soggetti identificati al secondo comma dell'art. 3 che precede, la garanzia è operante in tutte le ipotesi in cui compete all'Ente contraente l'assistenza processuale e/o il rimborso delle spese direttamente sostenute.

Pertanto, nei casi in cui:

- per i dirigenti, funzionari e dipendenti, nei procedimenti in cui non sussista conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza, sia stato accertato il dolo o la colpa grave con sentenza passata in giudicato;
- per i dirigenti, funzionari e dipendenti, in caso di conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza, non si sia concluso il procedimento con proscioglimento o con assoluzione con formula piena;
- per gli amministratori, in ogni caso, non si sia concluso il procedimento con proscioglimento o con assoluzione con formula piena;
- per tutti i soggetti, in caso di procedimento per responsabilità amministrativa ed amministrativa - contabile, non si sia concluso il procedimento con proscioglimento o con assoluzione con formula piena;

la garanzia non è operante, oppure la Società avrà facoltà di rivalersi direttamente sul soggetto assicurato per gli importi eventualmente già liquidati.

ART. 6 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato, accertato con sentenza passata in giudicato.
- b) da richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- c) è originata da eventi di navigazione o di circolazione terrestre;
- d) sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le controversie insorte durante il periodo di efficacia della presente polizza e prosegue fino alla sentenza che definisce il giudizio, a condizione che:

- a) nel momento in cui si siano svolti i fatti la Persona Assicurata ricoprisse uno dei ruoli specificati all'art. 4 Sez. 3 C.G.P.;
- b) la denuncia di sinistro pervenga alla Società entro un anno successivo alla cessazione della stessa.

L'Assicurazione vale anche per le imputazioni relative a fatti avvenuti nei 2 anni anteriori alla stipula del contratto, purché sconosciute all'Assicurato alla data di decorrenza della presente polizza.; in tal caso la polizza opererà "a secondo rischio" qualora esistano altre coperture efficaci.

Si precisa che la controversia insorge:

- nel momento in cui le Persone Assicurate ricevono per la prima volta un atto giudiziario e/o stragiudiziale e/o, più in generale, una richiesta di risarcimento da parte di un terzo;
- nel momento in cui le persone assicurate inviano per la prima volta un atto giudiziario e/o stragiudiziale e/o, più in generale, una richiesta di risarcimento a un terzo.

Ai fini di quanto riportato al primo comma del presente articolo le modalità di cessazione della polizza (scadenza o disdetta) non influiranno in alcun modo sulla validità della garanzia assicurativa.

Ai fini di quanto sopra riportato, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

ART. 2 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Società liquiderà all'Assicurato, dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, o nota pro forma, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.

Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Quanto liquidato giudizialmente o ltrasmesso attivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato, spetta invece alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 C.C.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite intrans attivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Restano a carico dell'Assicurato le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende;

Considerato quanto specificato in Premessa, la liquidazione di quanto spettante a termini di polizza, a scelta del Contraente, potrà avvenire nei suoi confronti o direttamente nei confronti della Persona Assicurata.

Le quietanze saranno sottoscritte soltanto dal beneficiario del pagamento.

ART. 3 - FONDO SPESE - ANTICIPO INDENNIZZI

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura fino alla concorrenza di Euro 7.500,00 per evento.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

SEZIONE 2 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Euro 30.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.	Euro 500,00 per sinistro

ART. 2 - CALCOLO DEL PREMIO

n. Assicurati	premio finito pro-capite	premio finito pro-partita
1 Sindaco	€	€
1 Vice-Sindaco	€	€
3 Assessori	€	€
1 Segretario	€	€
5 Funzionari	€	€
38 Dipendenti	€	€

La garanzia prevista all'art. 3.punto 1, Sez. 3 C.G.P. è ☐ ATTIVA ☐ NON ATTIVA

Se attiva, il relativo premio annuo lordo è pari ad Euro _____ (in lettere) _____

Scomposizione del premio anticipato

Premio annuo imponibile	Imposte	Totale
€	€	€

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE